

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 16/01/2007

R.g.: 17/06 Giuliano Gerardo

SENTENZA: 04/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 17/06 di Registro generale, proposto da Giuliano Gerardo avverso la Dec. n. 5 dei CC.SS. del 25/06/06 nella gara 7^ Coppa Comune di Potenza svoltasi in Potenza il giorno 27/07/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dr. Renato Vasaturo,
e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;
per l'appellante, Giuliano Gerardo, di Giuliano Antonio.

Per le parti controinteressate,-----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate: -----

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello.

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Dott. Renato TERESI | Presidente |
| - Dott. Claudio ZUCHELLI | Componente |
| - Avv. Francesco de BEAUMONT | Componente - estensore |
| - Ing. Vincenzo PIRRUCCIO | Componente |

Ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Nel procedimento in grado di appello proposto da GIULIANO Gerardo

C o n t r o

La decisione n. 5 del 27 luglio 2006 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara "7.a Coppa Comune di Potenza" svoltasi in Potenza nel giorno 27 luglio 2006.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato al "7.a Coppa Comune di Potenza" svoltasi in Potenza nel giorno 27 luglio 2006..

A seguito delle verifiche post-gara fu escluso dalla classifica per irregolarità tecnica (non conformità dell'albero a cammes).

Ha proposto appello il Giuliano deducendo a) la non conformità della strumentazione utilizzata per le verifiche in quanto, nonostante un primo controllo, sono state effettuate verifiche con strumenti non idonei ed in modo non conforme; b) erronea applicazione del RNS in tema di verifiche tecniche sia per l'inidoneità della modulistica di accettazione delle misure e metodo in sede di verifica sia perché non era stato azzerato il comparatore.

A seguito di verifica da parte del CT Delegato da questo TNA le cammes sono risultate regolari.

All'udienza è comparso il delegato Antonio Giuliano il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la conseguente restituzione non solo del deposito cauzionale ma anche della tassa di smontaggio rimborsata al reclamante.

La Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Dalla verifica effettuata dal CT delegato dal TNA le cammes sono risultate perfettamente conformi alla fiche di omologazione rientrando nelle tolleranze consentite.

Di nessun valore, allo stato, possono essere considerati i moduli sottoscritti in sede di verifica stante l'assoluta evidenza della prova circa la conformità delle cammes.

Vi è un palese errore di misurazione da parte dei CC.TT. in sede di verifica post-gara anche per le strumentazioni ed i metodi utilizzati.

Inoltre l'art. 6.2 della NS 9 e l'art 179 RNS prevedono che le spese di verifica sono a carico del reclamato in caso di reclamo non accolto per cui il Giuliano ha dovuto rimborsare al reclamante dette spese di cui ha diritto al rimborso.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello proposto da Gerardo GIULIANO disponendo la restituzione del deposito cauzionale ed il diritto dello stesso alla restituzione delle spese di smontaggio della vettura.

Così deciso in Roma il 16/01/2007

Il Relatore – estensore

(Avv. Francesco De Beaumont)

Il Presidente

(Dott. Renato TERESI)

Depositata in segreteria il

Il Segretario
(dr. Salvatore Zedde)